



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINANZA N. 80 DEL 31/05/2022

Settore proponente: AREA SEGRETERIA e AFFARI GENERALI e SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: LIMITAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE EROGATA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE FINO AL 31 AGOSTO 2022

Il Sindaco

RILEVATO che la Società Acque Veronesi S.c. a r.l., che gestisce gli acquedotti dei Comuni veronesi , con nota Protocollo 12479 del 25/05/2022, acquisita al ns. Protocollo 17790 del 25/05/2022, ha comunicato probabili criticità nell'erogazione dell'acqua potabile durante la stagione estiva di maggior consumo, particolarmente durante l'orario diurno, legato al forte e perdurante rialzo della temperatura ambiente;

CONSIDERATO che con tale nota viene chiesto ai Sindaci di emanare provvedimenti specifici per la limitazione dell'utilizzo della risorsa ai soli fini potabili ed igienico sanitari fino al 31/08/2022;

RITENUTA la necessità di adottare misure volte a garantire una sufficiente disponibilità d'acqua a tutti cittadini per l'essenziale utilizzo potabile e igienico-sanitario;

VISTO l'articolo 50, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;

ORDINA

- 1. È fatto divieto, dalle ore 6.00 alle ore 21.00, di utilizzare l'acqua erogata dal Pubblico Acquedotto per il lavaggio degli automezzi, per l'irrigazione di orti e giardini, per il riempimento delle piscine e per quant'altro non sia strettamente necessario al fabbisogno umano.**
2. L'eventuale utilizzo dell'acqua per scopi diversi da quello potabile e igienico-sanitario, potrà avvenire esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 6.00.
3. La presente ordinanza è immediatamente efficace e sarà valida **fino al 31/08/2022**, con riserva di modificare i tempi e i contenuti della stessa in relazione alla disponibilità di approvvigionamento idrico.
4. Nei casi di inadempienza si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune per comunicazione a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
6. Contro questo atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

Il Sindaco

PROVOLI GIAMPAOLO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)